

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

10 gennaio 2006 (*)

«Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso»

Nel procedimento C-402/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) con decisione 26 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2003, nella causa

Skov Æg

contro

Bilka Lavprisvarehus A/S

e

Bilka Lavprisvarehus A/S

contro

Jette Mikkelsen,

Michael Due Nielsen,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

considerata la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 17 novembre 2004,

considerate le osservazioni presentate:

–per la Skov Æg, dai sigg. G. Lett e U. Chrstrup, advokaterne;

–per la Bilka Lavprisvarehus A/S, dal sig. J. Rostock-Jensen, advokat;

–per la sig.ra Mikkelsen e per il sig. Due Nielsen, dal sig. J. Andersen, advokat;

- per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Biering, advokat;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra L. Fraguas Gadea e dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. N.B. Rasmussen e G. Valero Jordana, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 gennaio 2005,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva»).

2Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che vede contrapposti, da un lato, la sig.ra Mikkelsen e il sig. Due Nielsen (in prosieguo: i «danneggiati») alla Bilka Lavprisvarehus A/S (in prosieguo: la «Bilka») e, dall'altro, la Bilka alla Skov Æg (in prosieguo: la «Skov») in ordine al risarcimento del danno subito dai danneggiati a seguito del consumo di uova messe in vendita dalla Bilka e prodotte dalla Skov.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3Come precisa il primo 'considerando' della direttiva, l'adozione di quest'ultima risponde all'idea che un «ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore».

4Come risulta dal secondo 'considerando' della direttiva, il sistema di responsabilità istituito da quest'ultima si basa sulla constatazione che «solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un'adeguata soluzione del problema, specifico di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna».

5L'art. 1 della direttiva prevede:

«Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

6L'art. 3 della direttiva dispone:

«1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.

3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore».

7 Per quanto riguarda l’applicazione della responsabilità del produttore, l’art. 4 della direttiva precisa che «[i]l danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno». L’art. 7 elenca i casi in cui il produttore non è responsabile. Tra tali casi figurano in particolare quelli in cui il produttore non aveva messo il prodotto in circolazione, in cui il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto, in cui il prodotto non è stato fabbricato per la distribuzione, in cui il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici ed in cui lo stato delle conoscenze al momento della messa in circolazione del prodotto non ha permesso di scoprire il difetto.

8 Per quanto riguarda i rapporti tra il regime di responsabilità istituito dalla direttiva, da un lato, e i diritti nazionali relativi alla responsabilità, dall’altro, l’art. 13 della direttiva prevede:

«La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva».

La normativa nazionale

9 Risulta dai chiarimenti forniti dal governo danese che, prima dell’adozione della direttiva, la responsabilità – sia del produttore sia del fornitore – per danno da prodotti difettosi era disciplinata in Danimarca dalla giurisprudenza. In base a quest’ultima, la responsabilità per danno da prodotti difettosi era valutata alla luce delle norme generali sulla responsabilità civile, fondate sulla nozione di colpa. L’evoluzione della giurisprudenza avrebbe tuttavia portato al punto che, in taluni casi, la responsabilità del produttore è stata riconosciuta anche in mancanza di colpa. Quanto al fornitore, egli rispondeva della responsabilità degli operatori economici intervenuti a monte della catena di produzione e di distribuzione.

10 La direttiva è stata trasposta in Danimarca con legge 7 giugno 1989, n. 371, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, modificata dalla legge 28 novembre 2000, n. 1041 (in prosieguo: la «legge n. 371»). Il governo danese ha precisato che tale legge, da una parte, ha posto a carico del produttore il regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi previsto dalla direttiva e, dall’altra, ha sancito la regola giurisprudenziale esistente secondo la quale il fornitore risponde della responsabilità degli operatori economici intervenuti in successione a monte. Per giunta, le regole giurisprudenziali anteriori sarebbero rimaste applicabili.

- 11 L'art. 4 della legge n. 371 definisce le nozioni di «produttore» e di «fornitore» come segue:
- «1. È considerato produttore colui che fabbrica un prodotto finito, una parte componente oppure una materia prima, colui che produce oppure raccoglie un prodotto naturale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
 2. È altresì considerato produttore colui che importa un prodotto nella Comunità ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nel quadro della sua attività commerciale.
 3. È considerato fornitore colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore.
- (...))».

- 12 L'art. 6 della stessa legge pone il principio della responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi. L'art. 10 di tale legge prevede:
- «Un fornitore risponde direttamente per danno da prodotti difettosi nei confronti dei danneggiati e dei fornitori a valle nella catena distributiva».
- 13 Ai sensi dell'art. 11, n. 3, della legge n. 371, il fornitore che ha risarcito chi ha subito un danno causato da prodotti difettosi subentra nei diritti di quest'ultimo nei confronti degli operatori a monte nella catena di produzione e di commercializzazione.

La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

- 14Dopo aver consumato uova da essi acquistate in un negozio appartenente alla Bilka, che se le era a sua volta procurate presso il produttore Skov, i danneggiati sono stati colpiti da salmonellosi.
- 15I danneggiati hanno agito nei confronti del fornitore Bilka, che ha chiamato in causa il produttore Skov.
- 16Con sentenza 22 gennaio 2002, l'Aalborg Byret ha ritenuto che le uova fossero difettose, che esistesse un nesso di causalità tra tale difetto e il danno subito e che non fosse stata dimostrata alcuna colpa da parte dei danneggiati. La Bilka è stata condannata a versare un indennizzo ai danneggiati e la Skov è stata condannata a rimborsare tale indennizzo alla Bilka.
- 17Alla luce di quanto sopra, su appello della Bilka e della Skov, il Vestre Landsret ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1)Se la direttiva (...) osti a un regime legale secondo il quale un fornitore risponde illimitatamente della responsabilità del produttore in base alla direttiva.
 - 2)Se la direttiva (...) osti ad un regime in base al quale il fornitore, conformemente alla giurisprudenza, risponde illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore, così come sancita dalla giurisprudenza, per difetto del prodotto che ha determinato danni alla persona o ai beni del consumatore.
 - 3)In considerazione:

–del verbale [della 1025^a riunione] del Consiglio dei Ministri [del 25 luglio 1985], in cui al punto 2 si dichiara quanto segue:

“Per quanto riguarda l’interpretazione degli artt. 3 e 1[3], il Consiglio e la Commissione sono concordi sul fatto che non v’è nulla che impedisca ai singoli Stati membri di inserire nella loro normativa nazionale disposizioni riguardanti la responsabilità del fornitore, in quanto tale responsabilità non è disciplinata dalla direttiva. Inoltre esiste accordo sul fatto che, in conformità con la direttiva, gli Stati membri possono prevedere norme sul riparto finale della responsabilità tra diversi produttori responsabili e i fornitori (v. art. 3)”,

–dell’art. 13 della direttiva (...),

si chiede un chiarimento sulla questione se la direttiva impedisca agli Stati membri di disciplinare legislativamente la responsabilità del fornitore per danno da prodotti difettosi, nel caso in cui il fornitore – come avviene nell’art. [4], n. 3, prima frase, della legge [n. 371] – sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore nel senso della definizione di produttore di cui all’art. 3 della direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

4)Se la direttiva (...) impedisca agli Stati membri di introdurre una norma di legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi secondo la quale il fornitore – senza essere egli stesso produttore o assimilato al produttore secondo l’art. 3 della direttiva – risponde:

–della responsabilità del produttore ai sensi della direttiva;

–della responsabilità per colpa del produttore, sancita dalla giurisprudenza, in materia di responsabilità da prodotti difettosi per danni alla persona o ai beni del consumatore.

La norma di legge a cui si riferisce la questione presuppone:

a)che il fornitore sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore (art. [4], n. 3, prima frase, della legge [n. 371]);

b)che il produttore possa essere considerato responsabile e che, pertanto, in caso contrario il fornitore non risponda (art. 10 della legge [n. 371]);

c)che il fornitore abbia un’azione di regresso nei confronti del produttore (art. 11, n. 3, della legge [n. 371]).

5)Se la direttiva (...) osti al mantenimento da parte di uno Stato membro di una regola, non legislativa, bensì giurisprudenziale, preesistente alla direttiva, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in base alla quale il fornitore – senza essere produttore o assimilato al produttore ai sensi dell’art. 3 della direttiva – risponde:

–della responsabilità del produttore ai sensi della direttiva;

–della responsabilità per colpa del produttore, sancita dalla giurisprudenza, in materia di responsabilità da prodotti difettosi per danni alla persona o ai beni del consumatore.

La regola giurisprudenziale a cui la questione si riferisce presuppone:

- a) che il fornitore sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore (art. [4], n. 3, prima frase, della legge [n. 371]);
- b) che il produttore possa essere considerato responsabile e che, pertanto, in caso contrario il fornitore non risponda (art. 10 della legge [n. 371]);
- c) che il fornitore abbia un'azione di regresso nei confronti del produttore (art. 11, n. 3, della legge [n. 371])».

Sulle questioni pregiudiziali

18 Con le sue questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva osti a che uno Stato membro disciplini la responsabilità del fornitore prevedendo che quest'ultimo debba rispondere per la responsabilità del produttore.

19 In questo contesto, occorre ricordare che la responsabilità istituita dalla direttiva e, all'art. 1 di quest'ultima, posta a carico del produttore è una responsabilità indipendente dalla colpa. Ciò è quanto precisa espressamente il secondo 'considerando' della direttiva. Ciò risulta altresì dall'enumerazione, operata all'art. 4 della detta direttiva, degli elementi di prova posti a carico del danneggiato nonché dai casi, considerati all'art. 7, nei quali la responsabilità del produttore è esclusa.

20 Il giudice del rinvio chiede se la direttiva osti, da una parte, ad una norma nazionale che trasferisce al fornitore la responsabilità indipendente dalla colpa istituita dalla direttiva e imputata al produttore e, dall'altra, ad una norma nazionale che trasferisce al fornitore la responsabilità per colpa del produttore.

21 Al fine di risolvere tali questioni, occorre, in via preliminare, determinare la portata dell'armonizzazione operata dalla direttiva.

Sulla portata dell'armonizzazione operata dalla direttiva

22 Nelle sentenze 25 aprile 2002, causa C-52/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-3827, punto 16); causa C-154/00, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3879, punto 12), e causa C-183/00, González Sánchez (Racc. pag. I-3901, punto 25), la Corte ha dichiarato che il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato dalla direttiva stessa e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall'economia di quest'ultima.

23 Dopo aver esaminato questi criteri, la Corte ha concluso che la direttiva persegue, sugli aspetti che disciplina, un'armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri (citare sentenze Commissione/Francia, punto 24, e Commissione/Grecia, punto 20).

24 Nell'ambito del presente procedimento, i danneggiati e il governo danese fanno valere che la direttiva non realizza un'armonizzazione totale della responsabilità per danno da prodotti difettosi, ma solo della responsabilità del produttore di prodotti difettosi. Fondandosi sulla formulazione letterale degli artt. 1 e 3 della direttiva, essi sostengono che quest'ultima non

disciplina la responsabilità del fornitore e lascia agli Stati membri un margine di valutazione per quanto riguarda la definizione della cerchia dei responsabili.

25L'art. 1 della direttiva prevede una responsabilità per il danno causato a seguito del difetto di un prodotto e imputa tale responsabilità al produttore del prodotto in questione.

26Le nozioni di «danno», di «difetto» e di «prodotto» sono rispettivamente definite agli artt. 9, 6 e 2 della direttiva. La nozione di «produttore» è definita all'art. 3 della direttiva. Secondo il n. 1 di quest'ultima disposizione, essa designa il fabbricante del prodotto. Il n. 2 di questa stessa disposizione include nel termine «produttore» l'importatore del prodotto nella Comunità. In applicazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva, se il produttore non può essere individuato, il fornitore è considerato come tale a meno che non indichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del proprio fornitore.

27I motivi per i quali è parso opportuno ammettere la responsabilità del produttore sono esplicitati all'art. 1, lett. e), della motivazione della proposta di direttiva [documento COM (76) 372 def. (GU C 241, pag. 9)], alla quale ha fatto riferimento il governo danese. Tale motivazione, che fa riferimento agli artt. 1 e 2 della detta proposta, divenuti senza modifiche di fondo gli artt. 1 e 3 della direttiva, può essere riassunta come segue.

28Pur riconoscendosi che la possibilità di far sorgere la responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso secondo le modalità previste dalla direttiva faciliterebbe le azioni giudiziarie intentate dal danneggiato, viene osservato che tale facilitazione sarebbe pagata a caro prezzo in quanto, obbligando tutti i fornitori ad assicurarsi contro tale responsabilità, essa condurrebbe ad un notevole rincaro dei prodotti. Inoltre, tale facilitazione condurrebbe ad una moltiplicazione dei ricorsi, dato che il fornitore si rivolgerebbe a sua volta contro il proprio fornitore risalendo sino al produttore. Dato che, nella grande maggioranza dei casi, il fornitore si limita a rivendere il prodotto così come acquistato e che solo il produttore ha la possibilità di agire sulla qualità di quest'ultimo, si ritiene opportuno concentrare la responsabilità per danno dei prodotti difettosi sul produttore.

29Risulta da queste considerazioni che dopo aver ponderato i ruoli rispettivi dei vari operatori economici che intervengono nelle catene di fabbricazione e di commercializzazione è stata operata la scelta di imputare in linea di principio al produttore, e unicamente in taluni casi delimitati all'importatore e al fornitore, l'onere della responsabilità per i danni causati dai prodotti difettosi nel regime giuridico istituito dalla direttiva.

30Contrariamente all'interpretazione sostenuta dai danneggiati e dal governo danese, gli artt. 1 e 3 della direttiva non si limitano dunque a disciplinare la responsabilità del produttore di un prodotto difettoso, ma determinano, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione, quello che dovrà assumere la responsabilità istituita dalla direttiva.

Sul trasferimento al fornitore della responsabilità indipendente dalla colpa del produttore in base alla direttiva

31Con la prima parte delle sue questioni, il giudice del rinvio chiede se la direttiva debba essere interpretata nel senso che osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore risponde illimitatamente della responsabilità oggettiva che la direttiva istituisce e imputa al produttore.

32A questo proposito si deve constatare che la cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha il diritto di intentare un'azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva è definita agli artt. 1 e 3 di quest'ultima (v. punti 29 e 30 della presente sentenza).

33Poiché la direttiva, come è stato ricordato al punto 23 della presente sentenza, persegue un'armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione della cerchia dei responsabili operata agli artt. 1 e 3 della direttiva stessa dev'essere considerata tassativa.

34L'art. 3, n. 3, della direttiva prevede la responsabilità del fornitore solo nell'ipotesi in cui il produttore non possa essere individuato. Prevedendo, all'art. 10 della legge n. 371, che il fornitore risponde direttamente dei difetti di un prodotto nei confronti dei danneggiati, il legislatore danese ha quindi esteso la cerchia dei responsabili contro i quali la vittima ha il diritto di intentare un'azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva oltre i limiti fissati da quest'ultima.

35Il governo danese ha fatto valere che la legislazione nazionale non pone a carico del fornitore una responsabilità autonoma, poiché quest'ultimo risponde nei confronti delle vittime solo nei limiti in cui il produttore, contro il quale egli dispone di un'azione di regresso, può essere responsabile. La situazione del fornitore assomiglia così a quella di un garante in solido.

36Tale elemento non è determinante. Oltre al fatto che il sistema istituito dalla detta normativa nazionale fa gravare sul fornitore un onere che il legislatore comunitario ha considerato ingiustificato (v. punto 28 della presente sentenza), esso comporta una moltiplicazione delle chiamate in causa che l'azione diretta esperibile dal danneggiato contro il produttore, alle condizioni previste all'art. 3 della direttiva, ha proprio lo scopo di evitare (v. sentenza Commissione/Francia, cit., punto 40, e punto 28 della presente sentenza).

37Ne consegue che la direttiva dev'essere interpretata nel senso che osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore risponde illimitatamente della responsabilità del produttore in base alla direttiva.

38 Il governo danese sostiene tuttavia che l'art. 13 della direttiva, ai sensi del quale quest'ultima lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale, potrebbe fornire un fondamento normativo ad un'estensione al fornitore della responsabilità imputabile, nel sistema della direttiva, al produttore.

39 A questo proposito occorre ricordare che, nelle citate sentenze Commissione/Francia (punto 21), Commissione/Grecia (punto 17) e González Sánchez (punto 30), la Corte, dopo un esame del tenore letterale, dell'obiettivo e dell'economia della direttiva, ha dichiarato che l'art. 13 di quest'ultima non può essere interpretato nel senso che lasci agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello previsto dalla detta direttiva.

40 Il governo danese auspica che tale giurisprudenza sia riesaminata alla luce della dichiarazione relativa agli artt. 3 e 1[3] che figura al punto 2 del verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1985, secondo la quale tali articoli non ostano a che ciascuno Stato membro inserisca nella sua normativa nazionale disposizioni riguardanti la responsabilità del fornitore.

- 41 Al fine di difendere il mantenimento della regola nazionale, secondo la quale il fornitore risponde della responsabilità del produttore, che era stata elaborata dalla giurisprudenza prima dell'entrata in vigore della direttiva ed è stata solo confermata dalla legge che ha trasposto quest'ultima, il governo danese fa valere anche la dichiarazione che figura al punto 16 del detto verbale, in cui il Consiglio ha espresso l'auspicio «che gli Stati membri, che attualmente applicano disposizioni più favorevoli per quanto riguarda la tutela dei consumatori rispetto a quelle che risultano dalla direttiva, non si avvalgano delle possibilità offerte dalla direttiva per ridurre tale livello di protezione».
- 42 A questo proposito occorre, in primo luogo, ricordare che, quando una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio non trova alcun riscontro nel testo di una disposizione di diritto derivato, essa non può essere presa in considerazione per interpretare tale disposizione (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punto 18, e 8 giugno 2000, causa C-375/98, Epson Europe, Racc. pag. I-4243, punto 26).
- 43 In secondo luogo, le due dichiarazioni alle quali si è riferito il governo danese non possono giustificare, in contrasto con il tenore letterale e l'economia del testo, una modificazione della cerchia dei responsabili definita dalla direttiva. In particolare, esse non possono essere fatte valere per consentire agli Stati membri di trasferire sul fornitore, al di là dei casi tassativamente considerati all'art. 3, n. 3, l'onere della responsabilità istituita dalla direttiva e imputata da quest'ultima al produttore.
- 44 Per quanto riguarda l'argomento del governo danese secondo il quale questa interpretazione della direttiva è tale da comportare in Danimarca un abbassamento del livello di tutela del consumatore, occorre rilevare che un'eventuale estensione ai fornitori della responsabilità istituita dalla direttiva rientra nella competenza del legislatore comunitario, al quale spetta procedere, se del caso, ad una modifica delle disposizioni interessate.
- 45 Di conseguenza, la prima parte delle questioni proposte dal giudice del rinvio va risolta dichiarando che la direttiva dev'essere interpretata nel senso che osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente elencati al suo art. 3, n. 3, della responsabilità oggettiva che tale direttiva istituisce e imputa al produttore.

Sul trasferimento al fornitore della responsabilità per colpa del produttore

- 46 Con la seconda parte delle sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la direttiva osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore nel caso di un danno causato dal difetto di un prodotto.
- 47 A questo proposito occorre ricordare che, nelle citate sentenze Commissione/Francia (punto 22), Commissione/Grecia (punto 18) e González Sánchez (punto 31), la Corte ha dichiarato che l'art. 13 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che il regime attuato da quest'ultima non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale purché essi si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa.
- 48 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda parte delle questioni poste dal giudice del rinvio dichiarando che la direttiva dev'essere interpretata nel senso che non osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore.

Sulla limitazione degli effetti della sentenza nel tempo

- 49 Nell'ipotesi in cui la Corte non accogliesse l'interpretazione della direttiva da essi propugnata, i danneggiati e il governo danese hanno chiesto alla Corte di limitare gli effetti della sua sentenza nel tempo. A sostegno della loro domanda, essi hanno fatto valere, in particolare, le gravi conseguenze per la certezza del diritto e le implicazioni finanziarie che la sentenza potrebbe comportare per i danneggiati in un gran numero di controversie relative alla responsabilità per danno da prodotti difettosi risolte dopo l'entrata in vigore della direttiva.
- 50 Secondo una giurisprudenza costante, l'interpretazione che la Corte dà di una norma di diritto comunitario nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 234 CE chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione della detta norma (v., in particolare, sentenze 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379, punto 27, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 141).
- 51 Al riguardo si deve ricordare che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (v., in particolare, sentenze 28 settembre 1994, causa C-57/93, Vroege, Racc. pag. I-4541, punto 21, e 12 ottobre 2000, causa C-372/98, Cooke, Racc. pag. I-8683, punto 42).
- 52 Va ricordato che, all'art. 11, n. 3, della legge n. 371, il legislatore danese ha fatto ricorso al meccanismo dell'azione di regresso, noto alla maggior parte degli ordinamenti giuridici, e ha previsto che il fornitore che ha indennizzato chi ha subito un danno causato da un prodotto difettoso subentra nei diritti di quest'ultimo soggetto contro il produttore. Si deve pertanto constatare che il fornitore considerato responsabile nei confronti della vittima può, in linea di massima, essere indennizzato dal produttore in condizioni che garantiscono la certezza del diritto.
- 53 Di conseguenza, senza che occorra esaminare la questione se un fornitore possa o meno disporre di un'azione contro un danneggiato precedentemente indennizzato, né porsi la questione della buona fede degli ambienti interessati, non va accolta la domanda dei danneggiati e del governo danese, che non hanno fornito alcun altro elemento tale da suffragare il loro argomento secondo cui la presente sentenza, se i suoi effetti non fossero limitati nel tempo, rischierebbe di comportare gravi inconvenienti.

Sulle spese

- 54 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev'essere interpretata nel senso:

- **che essa osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente elencati all'art. 3, n. 3, della direttiva stessa, della responsabilità oggettiva che la direttiva istituisce e imputa al produttore;**
- **che essa non osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore.**

Firme